



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PUNTA BARENE"

### Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata A.S.D. PUNTA BARENE, con sede in Staranzano, via Fratelli Zambon 2, la quale è retta dal seguente statuto.

L'associazione potrà costituire con delibera del Consiglio Direttivo delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### Art.2 - Scopi

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva della pesca e del diporto nautico minore, nonché di favorire lo svolgimento di attività culturali connesse con la pesca e la navigazione.

A tale scopo l'associazione potrà costruire e gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni nell'ambito della pesca e del diporto nautico.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del Coni e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest'ultima.

### Art.3 - Funzionamento

L'associazione, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

### Art.4 – Dei soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) onorari-qualifiche che il consiglio direttivo puo' conferire a persone che per l'opera prestata a favore dell'associazione, o per alte benemerienze nel campo nazionale, hanno donato all'associazione lustro e meritano riconoscenza

b) ordinari – soci che versano la quota associativa.

Sia i soci onorari che quelli ordinari maggiorenni godono di identici diritti, possono ricoprire cariche sociali e partecipano alle manifestazioni sociali secondo le norme stabilite dal regolamento.

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo, purché abbiano raggiunto la maggiore età di 18 anni.

Dovere di tutti i soci è quello di impegnarsi a perseguire gli scopi che l'associazione si prefigge, e non esplicitare direttamente o indirettamente attività in contrasto con dette finalità.

#### **Art.5 - Durata**

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

#### **Art.6 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dei contributi annuali, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea ordinaria, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dai premi e dai trofei vinti.

#### **Art.7 – Quota associativa**

I soci ordinari sono obbligati al versamento della quota associativa una tantum e del contributo annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea ordinaria. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi non sono cedibili e non sono rimborsabili al momento dello scioglimento del rapporto associativo

#### **Art.8 – Scioglimento del rapporto relativamente ai soci**

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso o per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

La qualifica di associato non può essere trasmessa a terzi .

#### **Art.9 - Organi**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; il Vice Presidente; il Segretario.

#### **Art.10 - Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

#### **Art.11 – Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione – e mediante voto per lista– il Consiglio Direttivo nella misura complessiva di sei componenti.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto, a meno che l'assemblea disponga diversamente consentendo il voto esplicito, anche per alzata di mano.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vicepresidente: in caso di assenza di o impedimento di entrambi, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Il segretario dell'assemblea redige apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene tenuto agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione.

#### **Art.12 – Riunione e costituzione dell'Assemblea**

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o sms. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.



### Art.19 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dal Coni..

### Art.20- Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da nr.3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Gorizia.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera RAR da inviarsi entro il termine di 20 gg.dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il termine perentorio di 20 gg dal ricevimento della lettera RAR dell'altra parte.

Il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Questo regolamento dell'Associazione Sportiva Punta Barene è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 27 novembre 2009

Il presidente

*Roberto Battistutta*

**IL PRESIDENTE PROTEMPORE  
BATTISTUTTA ROBERTO**



A QUANTO...  
RACCOMUNDO... - 20 DIC 2009  
C. R. 1391  
17172 (CENTOSETTANTADUE/72)  
R  
*Roberto Battistutta*